



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

“... cafona, cretina, deficiente, miserabile” (detto alla collega prima di entrare in udienza): rilevanza deontologica

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell'atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell'art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, in attesa di entrare nell'ufficio del giudice per l'udienza, l'avvocato aveva apostrofato la Collega “stronza, cafona, cretina, deficiente, miserabile”, peraltro alla presenza di colleghi ed operatori giudiziari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza n. 74 del 24 giugno 2020 (pubbl. 4.1.2021)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO'	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. ██████████, nato a ██████████ il ██████████ ed ivi residente alla via ██████████, CF: ██████████, avverso la decisione in data 17/6/16, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre;

Il ricorrente, avv. ██████████, non è comparso;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio dell'Ordine, di Gorizia regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Maria Masi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con ricorso depositato il 31/08/2016 l'avv. ██████ proponeva impugnazione avverso la decisione del CDD di Trieste del 17/06-15/07/2016, notificata il 02/08/2016, con la quale gli era stata inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività forense per mesi tre. Il procedimento era stato rubricato dal COA di Trieste a seguito della presentazione di un esposto del 22/09/2010 avanzato dall'avv. ██████ con il quale lamentava che in data 20/09/2010 nei corridoi del Tribunale di Trieste, dinanzi la stanza del giudice Dott. ██████, l'avv. ██████ le aveva rivolto varie ingiurie e frasi offensive. All'esposto era allegata anche la denuncia-querela avanzata per i medesimi fatti dinanzi la Procura della Repubblica del Tribunale di Trieste. Chiedeva di adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti dell'avv. ██████.

In data 29/09/2010 veniva notiziato dell'esposto disciplinare l'avv. ██████ il quale faceva pervenire al COA proprie osservazioni con le quali giustificava il proprio comportamento richiamando le di lui cagionevoli condizioni di salute nonché il comportamento scorretto tenuto dall'avv. ██████.

In data 1/04/2015 il COA di Trieste riceveva un fax dall'avv. ██████ con il quale comunicava di avere rimesso in data 31/03/2015 la querela avanzata nei confronti dell'avv. ██████. Successivamente il COA trasmetteva gli atti al CDD che comunicava in data 18/09/2015 a mezzo pec all'avv. ██████ l'avvio della fase istruttoria. A seguito di tale comunicazione l'avv. ██████ faceva pervenire proprie memorie in data 16/10/2015 con le quali eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare ex art. 56 co. 3 L. 31/12/12 n. 247 nonché ai sensi della previgente normativa (art. 51 RDL 1578/33) se applicabile alla fattispecie, non negava il fatto oggetto del procedimento ma giustificava il comportamento richiamando le sue precarie condizioni di salute. Trasmetteva, inoltre, sentenza del GdP di Trieste che dichiarava di non doversi procedere nei suoi confronti per avvenuta remissione della querela. Il CDD apriva il procedimento disciplinare in data 18/12/2015 (comunicato in data 23/12/2015) e citava a giudizio l'avv. ██████ per essersi rivolto nei confronti della collega avv. ██████ nelle imminenze di una udienza avanti il Tribunale di Trieste, ed alla presenza di colleghi ed operatori giudiziari, in modo offensivo apostrofando la stessa dicendole "*stronza, cafona, cretina, deficiente avvocatessa triestina del cazzo, stronza di avvocatessa triestina, miserabile.... ██████, anzi passero del cazzo... ██████, come il passero che dovrebbe avere in mezzo alle gambe*" ed ancora "*guarda com'è vestita, come una miserabile, ed i*

capelli, come quelle che fanno sesso alla televisione, a pagamento... sottospecie di praticante... quella roba lì" e qualificando l'abbigliamento della collega e la sua cartella porta documenti come "peggio delle sporte della Standa" così violando gli artt. 9,19 e 52 del CDF. All'esito dell'istruttoria ed in assenza dell'incolpato, già anticipata con sua memoria e senza che fosse stato addotto alcun motivo idoneo di impedimento, il COA rigettava l'eccezione di prescrizione ritenendo che nel caso di specie si applicasse il regime di cui all'art. 51 RDL n. 1578/33, per il quale valgono gli atti interruttivi, e, richiamando un orientamento di cassazione (Cass. SSUU 2223/2010) secondo il quale nel caso di pendenza del procedimento penale nel procedimento disciplinare per i medesimi fatti la prescrizione non può decorrere, riteneva che nessuna prescrizione fosse maturata nel procedimento dinanzi al COA, visto il procedimento penale dinanzi il Giudice di Pace di Trieste conclusosi con sentenza 13/04/2015.

Riteneva, inoltre, provata la responsabilità disciplinare dell'avv. ██████ irrogando la sanzione della sospensione per mesi tre dall'esercizio della professione forense, con la motivazione che i fatti esposti avevano trovato piena conferma nel corso dell'istruttoria, non erano stati disconosciuti dall'incolpato ed erano stati confermati da tutti i testi escussi; che nessun rilievo di carattere giustificativo poteva attribuirsi all'asserito stato di salute in cui sarebbe versato l'incolpato al momento dei fatti né aveva rilievo un eventuale comportamento scorretto tenuto dall'avv. ██████; che il comportamento tenuto dall'avv. ██████ non poteva essere ritenuto consono ai doveri di dignità, probità, decoro e lealtà che devono caratterizzare l'esercizio della professione forense (art. 9 CDF) e che tale comportamento aveva violato i precetti di cui all'art. 19 CDF (obbligo dell'avvocato a mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà) e dell'art. 52 CDF (divieto di utilizzare nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi espressioni sconvenienti ed offensive).

Avverso la decisione del CDD di Trieste insorge l'avv. ██████ con ricorso 31/08/2016 deducendo l'erroneità della decisione del CDD per non avere accolto l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare sia che al caso di specie si applichi la nuova normativa (art. 56 co.3 L. 247/2012) sia la precedente (art. 51 RDL n. 1578/1933).

In base alla nuova normativa la prescrizione sarebbe decorsa dal 29/09/2010 (data di comunicazione all'avv. ██████ della notizia di reato) al 29/09/2015 senza che nel detto periodo fosse intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione in quanto il primo atto interruttivo, la formulazione del capo di incolpazione, sarebbe stato comunicato in data 23/12/2015.

In base alla precedente normativa, qualora ritenuta applicabile, deduce che il termine di prescrizione di cinque anni sarebbe decorso dal 20/09/2010 (data di commissione del fatto avente rilievo deontologica) fino al 20/09/2015 senza che nel detto intervallo fossero intervenuti atti interruttivi della prescrizione in quanto il primo atto potenzialmente interruttivo della prescrizione gli sarebbe stato comunicato il data 18/12/2015 e, quindi, oltre il quinquennio dal 20/09/2010.

Ritiene, ancora, errato il provvedimento del CDD nella parte in cui, per sostenere la mancata maturazione del periodo prescrizione, ha richiamato in maniera generica e non dettagliata l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel procedimento dinanzi al COA la prescrizione dell'azione disciplinare non decorre ed il procedimento è sospeso automaticamente qualora penda il procedimento penale per i medesimi fatti. Ritiene, infatti, che tale orientamento non si applichi nel caso in esame in quanto esso si riferisce unicamente all'ipotesi in cui il procedimento disciplinare abbia avuto inizio per impulso dell'autorità penale a seguito dell'esercizio dell'azione penale e non, come nella fattispecie, nel momento in cui il procedimento dinanzi all'organo disciplinare abbia avuto autonomo inizio sulla base di un esposto.

Eccepisce, infine, la violazione del diritto di difesa posto che la decisione impugnata afferma che la circostanza di malattia dell'incolpato non rileva e, altresì, non ammette i testi ed i capitoli di prova da lui richiesti con la conseguenza che il provvedimento impugnato va annullato perché i testi avversari sono stati ascoltati e ciò non è avvenuto per i testi da lui indicati.

Chiede il ricorrente l'annullamento della decisione impugnata e, in via istruttoria, l'ammissione della prova per testi richiesta.

Dopo la rituale discussione il ricorso è stato assegnato a sentenza.

DIRITTO

Giova preliminarmente segnalare, con riguardo alla successione delle fattispecie disciplinari, come gli illeciti di cui agli artt. 5, 6, 20 e del vecchio CDF, siano stati riprodotti nello art. 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), sprovvisto di autonomo apparato sanzionatorio, nell'art. 19 (doveri di lealtà e correttezza con i colleghi e le istituzioni forensi) sprovvisto di autonomo apparato sanzionatorio, e nell'art. 52 (divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti), dotato di autonomo apparato sanzionatorio, del nuovo CDF e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3023/2015, ha chiarito che l'art. 65 co.5 della legge n. 247/12 deve essere interpretato nel senso che in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si

applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato.

Le SS.UU della Corte di Cassazione (ed il CNF poi lo ha richiamato) ha affermato il principio che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività della norma in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* di cui all'art. 56 co.3 L. 247/12 (Cass. SSUU n. 9558 del 18/04/18, CNF sent. n.239 del 28/12/17, Cass. SSUU n. 15287 del 25/07/2016 ed altre) e l'altro, quello minoritario, per il quale il nuovo regime della prescrizione, essendo favorevole all'incolpato, si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso (Cass. SSUU 16/11/2015 n. 23364, Cass.(ord) SSUU.27/10/2015 n. 21829).

Conformemente all'orientamento maggioritario al caso in esame si deve applicare la normativa in tema di prescrizione di cui all'art. 51 RDL n. 1578/1933 il quale prevede che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni e, in relazione alla decorrenza di tale termine, il *dies a quo* decorre: a) nell'ipotesi di illecito di tipo istantaneo dal giorno in cui il fatto è stato commesso e b) nell'ipotesi di illecito permanente dal giorno in cui la condotta è terminata (CNF sent. n. 71 del giugno 2018, CNF sent. n. 64 del 16/06/18, Cass. SSUU n. 13379 del 30/06/2016 ed altre).

Orbene, in base alla giurisprudenza sopra indicata, l'illecito deontologico contestato all'incolpato (frasi sconvenienti ed offensive a collega) integra una condotta ad efficacia istantanea e, pertanto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l'illecito è stato commesso, ovvero il 20/09/2010.

A differenza del procedimento disciplinare dinanzi al CNF dove l'interruzione della prescrizione ha effetti permanenti (art. 2945 c.c.), nel procedimento dinanzi al COA, di tipo amministrativo, l'interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo

Occorre anche chiarire che l' interruzione della prescrizione quinquennale disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disciplinata nei due procedimenti del giudizio disciplinare; in quello amministrativo trova applicazione l'art. 2945 co 1 c.c. secondo cui per effetto e dal momento dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; in quello giurisdizionale dinanzi al CNF opera invece il principio dell'effetto interruttivo permanente ex artt. 2945 co 2 e 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza (CNF sent. 24/11/17 n. 188).

La prescrizione dell'azione disciplinare ex art. 51 RDL n. 1578/1933 è interrotta dal promovimento dell'azione disciplinare e quindi dell'atto di apertura del procedimento nonché

dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare e comunque da tutti gli atti procedurali di natura propulsiva o probatoria o decisoria nonché dagli atti provenienti dallo stesso incolpato, pure se diretti a contestare il diritto (es: le impugnazioni) a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere (CNF sent. n. 162 del 6/11/2017, sent. n. 191 del 19/12/2014, sent. n. 130 del 27/11/2009).

La prescrizione dell'azione disciplinare ex art. 56 co.3 L. 247/12 è, interrotta dalla comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, dalla notifica della decisione del CDD e dalla notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF (Sent. n. 214 del 25/07/2016 CNF),

Nella fattispecie il Collegio ritiene che il primo atto potenzialmente idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 56 co.3 L. 247/12 sia rinvenibile nella comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito avvenuta il 18/09/2015 a mezzo pec e quindi prima dell'eventuale scadenza del termine quinquennale dal fatto (20/09/2010).

Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare del CDD avverso l'avv. ■■■■■, avente ad oggetto i fatti avvenuti in data 20/09/2010, in definitiva non è decorso in quanto alla data del 18/09/2015 si è avuta l'interruzione del periodo prescrizione. Ne consegue il rigetto di tale motivo di impugnazione.

Il CDD nel motivare il rigetto dell'eccezione di prescrizione ha anche fatto, correttamente, riferimento allo orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di procedimento disciplinare avente ad oggetto fatti puniti in sede penale e da questo scaturito, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare decorrerebbe soltanto dalla definizione del procedimento penale, a nulla valendo il tempo intercorso tra il fatto e l'inizio dell'azione penale, dovendo sospendersi necessariamente ex art. 295 il procedimento dinanzi il CDD. Il CDD di Trieste ha ritenuto, pertanto, che nel caso in esame la prescrizione non sia decorsa essendo stato il procedimento disciplinare sospeso automaticamente dalla pendenza del procedimento penale, poi conclusosi con sentenza del 13/04/2015.

Nella fattispecie il CDD, ricevuto l'esposto, ha esercitato autonomamente l'azione disciplinare avverso l'avv. ■■■■■ per i fatti oggetto dell'esposto anche perchè all'epoca dei fatti vi era un procedimento penale a carico dell'avv. ■■■■■ a seguito della querela-denuncia (CNF sent. n. 145 del 10/10/2017 Cass. SSUU sent. n. 19448 del settembre 2015, CNF sent. n.9 del 20/02/2014, CNF n. 239 del 28/12/2017, Cass. SSUU sent. n. 22516 del 7/11/2016, Cass. SSUU sent. n. 11140 del 8/05/2017).

La circostanza richiamata dal CDD secondo cui il procedimento disciplinare a carico dell'avv. ██████ fosse sospeso per via dell'asserito procedimento penale è applicabile al caso di specie ancorchè il procedimento disciplinare abbia avuto autonoma iniziativa, distaccata da qualsiasi valutazione penale.

La sovrapponibilità dei fatti giudicati in sede penale ed in sede disciplinare conferma la correttezza della decisione sul punto del CDD: la sospensione da pregiudizialità penale era sicuramente operante.

Il ricorrente deduce, poi, come ulteriore motivo di impugnazione l'erroneità della decisione del CDD in quanto non avrebbe ammesso la prova testimoniale richiesta ritenendola non rilevante.

In tema di procedimenti disciplinari a carico di avvocati il COA (CDD) ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testi ammessi e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare (Cass. SSUU 28/10/2015 n. 21948, CNF sent. n. 151 del 24/09/2015). La richiesta istruttoria dell'audizione innanzi al CNF dei testi non ammessi dal CDD locale va disattesa.

La violazione accertata riguarda il divieto di utilizzare nei rapporti con i colleghi frasi sconvenienti ed offensive, essendo ovvio (ma non ha nulla a che vedere con il caso di specie) che l'avvocato può e deve utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate ma che tale libertà non può tradursi in una violazione di altri e fondamentali doveri in capo all'avvocato quali quello della probità e dignità.

Del tutto diverso, e più grave, il contesto in cui è avvenuto l'illecito: espressioni turpi ed offensive reiterate che non solo, ovviamente, ledono i canoni deontologici ma anche i precetti penali e quelli di minima convivenza civile.

Nell'applicazione della sanzione, infine, il Consiglio prende atto del fatto che il CDD di Trieste ha giudicato ritenendo congrua la sanzione della sospensione per mesi tre dall'esercizio della professione forense dell'avv. ██████: una pena disciplinare di entità sicuramente non eccessiva in relazione all'assoluta gravità delle espressioni usate, addirittura in luogo pubblico ed alla presenza di terzi.

L'art. 21 c. 3 nuovo CDF (potestà disciplinare) richiede che la sanzione sia commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità,

ai comportamenti dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze oggettive e soggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione e che si debba comunque tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

Criteri tutti che portano a confermare l'estrema gravità dell'accaduto.

Alla stregua delle motivazioni sopra riportate il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 9 e 19 e 52 CDF, art. 51 RDL n. 1578/1933 e art. 53 L.247/2012;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2018;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 giugno 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**I'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana

Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

